



**Oggetto:** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA con l'OE Giorgia Marino avente ad oggetto l'affidamento di un contratto a consumo, senza diritto di esclusiva, relativo a servizi di ripresa video, montaggio e postproduzione per lo sviluppo della comunicazione AIFA per la durata di 36 (trentasei) mesi e nomina, ai sensi degli artt. 114 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023, del Direttore dell'esecuzione del Contratto. – CIG (ex SMARTCIG) come indicato in contratto.

(Mod. 232\_01 prot. ID n. 192619416 del 03/04/2025 - Mod. 232\_02 n. 20/2025, prot. ID n. 192637216 del 04/04/2025).

#### IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

**Visto** l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il Decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"*, come da ultimo modificato dal Decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

**Visto** il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 5/04/2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

**Visto** il Decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato D. M. 20 settembre 2004, n. 245, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari

per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

**Visto** il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), per brevità anche “Regolamento di organizzazione”;

**Vista** la determinazione del Sostituto del Direttore generale del 9 novembre 2023, n. 428 con la quale è stato prorogato l'incarico della dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia - già conferitole ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 con determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157 - di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità”;

**Visto** altresì l'art. 28 del predetto Regolamento di contabilità, il quale al comma 1 prevede che *“Il Direttore dell'esecuzione del contratto / dei lavori (DEC/DL) è individuato, con determina del Direttore Generale, tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, attingendo prioritariamente ai dipendenti dell'Agenzia”*;

**Visto** il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto indette dal 1° luglio 2023 (d'ora in poi per brevità anche “Codice”);

**Visto** il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, recante *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36*;

**Visti** in particolare gli artt. 62 e 63 del Codice in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l'ANAC con le modalità di cui all'allegato II.4 al Codice medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

**Vista** la richiesta di qualificazione n. 3449 presentata dall'AIFA in data 28/06/2023 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima al n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, all'esito della quale l'Agenzia ha conseguito la Qualificazione con un Livello SF1 “Livello Primo”, che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo;

**Vista** la Determina del Direttore Generale n. 620 del 17/04/2018 ad oggetto: *“Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. - accantonamento delle risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del fondo di*

cui ai commi 2 e seguenti del citato art. 113", come integrata con Determina del Direttore Generale n. 15 del 19/01/2022;

**Visto** l'art. 45 del Codice rubricato "Incentivi alle funzioni tecniche" e in particolare i commi 2, 3 e 4 a tenor dei quali "2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione ...(omissis)... 3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. ...(omissis)... 4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio";

**Preso atto** che le attività tecniche indicate nel citato allegato I.10 sono esclusivamente quelle di:

“- programmazione della spesa per investimenti;

- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi";



**Preso atto** che il Codice pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *“1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto”*;

**Visto** altresì l'art. 5 comma 1 del Codice stando al quale *“Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento”*;

**Visto** l'art. 3 comma 1 lett. d) dell'allegato I.1 al su menzionato decreto legislativo n. 36/2023 che definisce «affidamento diretto» di servizi e forniture, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

**Visto** il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo inferiore 140.000,00 euro oltre IVA *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

**Visto** l'art. 17, comma 2, del Codice che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare *“l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

**Visto** il *“Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a euro 140.000”*, pubblicato sul portale ANAC il 30/07/2024 che precisa che il predetto art. 50, comma 1 lett. b) *“conferma:*

- *il non necessario ricorso all'effettuazione di preventive indagini di mercato;*
- *la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi*  
*La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)*
- *la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall'art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l'oggetto,*



*l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L'affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario.*

- *la discrezionalità della stazione appaltante nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le "esperienze idonee", ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento";*

**Preso atto** che detto Vademecum informativo dell'ANAC precisa altresì che *"Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla **digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici** prevista dal Libro I, Parte II del D. Lgs. 36/2023, con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di procedere allo svolgimento di tutte le procedure di affidamento - ivi compresi gli affidamenti diretti - e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD). Per quanto concerne, in particolare, gli Affidamenti diretti si evidenzia che in conformità a quanto previsto all'art. 17 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici, non è più necessario riportare preliminarmente nella decisione a contrarre il Codice Identificativo Gara (CIG). Il CIG deve essere acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto. L'art. 17 comma 2 del codice conferma, infatti, la possibilità di procedere all'affidamento con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario. La norma prevede, in particolare, che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre, individua: l'oggetto; l'importo; il contraente; le ragioni della sua scelta; il possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale. La fase di selezione informale nella quale il RUP della stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all'acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma certificata";*

**Visto**, per quanto concerne la PAD del Me.PA., il Comunicato Consip dell'1° agosto 2024 *"Integrazione con la piattaforma dei contratti pubblici di ANAC: nuove funzionalità a disposizione degli utenti"* in virtù del quale - per gli affidamenti diretti mediante gli strumenti informatici, messi a disposizione sul portale Me.PA., della "Trattativa diretta" o del "Confronto di preventivi" - la richiesta del CIG è possibile *"non più nel momento della pubblicazione ma dall'esame delle offerte in poi"*;

**Considerato** che la presente procedura di affidamento diretto sarà perfezionata, come in appresso indicato, mediante Trattativa diretta sul Me.PA;

**Preso atto**, pertanto, che il CIG della presente procedura sarà rilasciato solo dopo l'esame dell'offerta presentata dall'OE sul Me.PA. nell'ambito della Trattativa diretta e prima della stipula del relativo contratto;

**Visto** l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

**Preso atto** di quanto precisato in merito dal medesimo art. 49 e in particolare al comma 2 che *"In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può*

*ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia” fermo restando che, come previsto al comma 4, “In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto” e che, come previsto al comma 6, “È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”;*

**Vista** la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Suppl. Ordinario n. 43/L), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

**Vista** la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 48 del 23/10/2024, concernente l'adozione del documento di budget economico 2025 con annesso budget per il triennio 2025 – 2027;

**Vista** la delibera n. 20 del 02/04/2025 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'AIFA ha autorizzato la stipula di *“un contratto a consumo della durata di 36 mesi per servizi di riprese video, montaggio e post-produzione per lo sviluppo della comunicazione AIFA (video promozionale AIFA, videointerviste per rubriche ed eventi istituzionali) da affidare, senza diritto di esclusiva, a un operatore economico esperto, selezionato previo confronto di preventivi, per un importo contrattuale complessivo massimo non garantito di € 30.000,00, oltre oneri di legge se dovuti, da corrispondere al fornitore nell'arco dei 36 mesi, esclusivamente per i servizi effettivamente richiesti dall'Agenzia sulla base dei prezzi unitari offerti”;*

**Visto** il modulo “232\_01” di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” dell'Ufficio Stampa e della Comunicazione acquisito al prot. ID n. 192619416 del 03/04/2025, con il quale è stato richiesto l'acquisto dei servizi di ripresa video, montaggio e postproduzione per lo sviluppo della comunicazione AIFA, per una durata di 36 (trentasei) mesi, mediante affidamento diretto all'OE Giorgia Marino di un contratto a consumo, senza diritto di esclusiva, nell'ambito del quale richiedere i servizi necessari all'AIFA fino ad un importo massimo non garantito di € 30.000,00 (trentamila/00), senza applicazione dell'IVA né della ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018 e come previsto dall'art. 1, comma 67, della l. 190 del 2014;

**Preso atto** del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 20/2025, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 04/04/2025, attestante la copertura finanziaria (All. 1);

**Vista** l'offerta dell'OE Giorgia Marino prot. 00302296 del 10/03/2024 in virtù della quale per la realizzazione dei servizi in parola è previsto un importo di euro 500,00 a ripresa, così articolato:

Dettaglio costi riprese video	
Voci di costo	Importo
Riprese	€ 220,00
Montaggio	€ 200,00
Animazioni grafiche	€ 80,00



**Preso atto** che, come dichiarato dall'OE Giorgia Marino, l'importo come sopra proposto non prevede applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018, né applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto, come previsto dall'art. 1, comma 67, della l. 190 del 2014;

**Preso atto** altresì che, come dichiarato dal dirigente della struttura richiedente nel predetto modulo "232\_01", la congruità tecnico-economica dell'offerta predetta è stata valutata dal dirigente della struttura richiedente l'acquisto, confrontando il preventivo in parola con quelli, tutti più costosi, di altri tre operatori;

**Considerato** in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato poiché l'OE Giorgia Marino, non risulta essere stato in precedenza fornitore di AIFA, come accertato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio con e-mail del 07/04/2025;

**Vista** la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi nei confronti di detto OE Giorgia Marino rilasciata dalla dirigente richiedente l'acquisto;

**Visto** l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

**Preso atto** che trattasi di servizi presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) e che l'OE Giorgia Marino, individuato nel sopra citato modulo 232\_01 dal Dirigente richiedente l'acquisto, è ivi abilitato al Bando "Audio, foto, video e luci" nella Categoria "Servizi fotografici e servizi ausiliari", "CPV 79960000-1";

**Considerato** che per procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 è utilizzabile il predetto strumento informatico denominato "Trattativa Diretta" messo a disposizione da Consip sul Portale del Me.PA;

**Ritenuto**, pertanto, che nulla osta a che l'operatore economico Giorgia Marino, possa essere individuato quale affidatario del servizio *de quo* nel rispetto altresì del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs n.36/2023;

**Visto** l'art. 53 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. b) *"la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106"*;

**Visto** altresì il comma 4 del su citato art. 53 in virtù del quale *"In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva"* di cui all'art. 117, e considerato che, nel caso di specie, tale garanzia non è da considerarsi necessaria avuto

riguardo alla modesta entità economica delle singole prestazioni che l'OE è chiamato di volta in volta a svolgere;

**Ritenuto** opportuno e necessario, con riferimento alla procedura di affidamento diretto del servizio in parola, individuare quale "Responsabile Unico del progetto - RUP", ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2, la dott.ssa Alessandra Alessandro, funzionaria di ruolo incardinata presso l'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio di AIFA, in ragione del curriculum vitae ed esperienza professionale della medesima;

**Ritenuto** opportuno individuare altresì - in relazione all'oggetto del contratto in argomento e nel rispetto del criterio di rotazione e avuto riguardo al relativo curriculum vitae e al fascicolo personale - il dott. Paolo Bencivenga, funzionario incardinato presso l'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, quale addetto alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento con il compito di collaborare all'attività del RUP;

**Visto** l'allegato I.2 al Codice che disciplina le attività del RUP nelle fasi ed in particolare l'art. 8 comma 4 in virtù del quale "Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14";

**Visto** altresì l'art. 114 del Codice che al comma 1 prevede che *"Il RUP, nella fase dell'esecuzione"* dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, *"si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto..."* e al comma 8 che *"L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP"*;

**Visto** l'allegato II.14 sopra citato recante *"Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"* ed in particolare il Capo II interamente dedicato, dagli articoli da 31 a 39, all'esecuzione dei contratti di servizi e forniture;

**Visto** quindi l'art. 32 ed in particolare i commi 2 e 3 in virtù dei quale *"2. Sono considerati servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui offeriscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i seguenti servizi:*

- a) servizi di telecomunicazione;*
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;*
- c) servizi informatici e affini;*
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;*
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;*
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;*
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;*
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;*
- i) servizi legali;*
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;*



*m) servizi sanitari e sociali;*

*n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.*

*3. Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.”;*

**Visti** l’art. 115 del Codice rubricato “Controllo tecnico contabile e amministrativo” nonché l’art. 31 comma 2, 34 e 35 del predetto allegato II.14, i quali descrivono in dettaglio le attività e i compiti di competenza del Direttore dell’esecuzione del contratto;

**Visto** inoltre l’art. 116 del Codice che precisa che i contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a “*verifica di conformità*” la quale, in base al comma 5, “*è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto*” e che il compenso spettante per tale attività “*è contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45*”;

**Preso atto** che, ai sensi dell’art. 36 comma 6 dell’allegato II.14, “*Nei casi di cui all’articolo 116, comma 5, secondo periodo, del codice la stazione appaltante attribuisce l’incarico della verifica di conformità a un soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare. Qualora la verifica di conformità sia affidata a una commissione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18 del presente allegato*”;

**Visto** l’art. 36 del predetto allegato II.14 in virtù del quale la verifica di conformità del contratto è tesa ad “*accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore*”;

**Visti** infine l’art. 37 del predetto allegato II.14 che disciplina le modalità di emissione ed il contenuto del certificato di verifica di conformità ed il successivo art. 38 che disciplina le modalità di emissione ed il contenuto del certificato di regolare esecuzione che, nei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, sostituisce il certificato di conformità, come nel caso di specie;

**Preso atto** che nel modulo 232\_01, il dirigente dell’Ufficio Stampa e della Comunicazione richiedente l’acquisto, ha espressamente precisato che “*È un contratto che necessita della nomina di un DEC avuto riguardo alla complessità e tipologia di servizi che devono essere coordinati e gestiti necessariamente nell’ambito dell’Ufficio S&C; a tal fine, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, si propone Galante Bruna, avuto riguardo al curriculum vitae e al fascicolo personale*”;

**Considerato** che trattasi di contratto avente ad oggetto una tipologia di servizi ricompresi tra i servizi citati al predetto art. 32 comma 2 dell’allegato II.14 del Codice, per i quali è prevista la nomina del DEC, diverso dal RUP;

**Appurata** la professionalità e la competenza idonea a ricoprire l'incarico di DEC nella persona della dott.ssa Bruna Galante, funzionaria incardinata presso l'Ufficio Stampa e della Comunicazione;

**Considerato** che, avuto riguardo alla tipologia e importo del contratto in argomento, non è necessario individuare né un direttore operativo a supporto del DEC, né una commissione per la verifica di conformità;

**Ravvisata** l'insussistenza di conflitto di interessi o di altre cause ostative allo svolgimento dei predetti incarichi in capo ai sopra citati funzionari Alessandra Alessandro, Paolo Bencivenga e Bruna Galante, come da dichiarazioni allegate;

Tutto ciò considerato e premesso

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

#### **(autorizzazione all'affidamento diretto)**

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) D. Lgs. n. 36/2023, tramite lo strumento fornito dal MePa della "Trattativa Diretta", in favore dell'operatore economico Giorgia Marino, P.IVA IT16354251007, C.F. MRNGRG86S63H501P, con sede in Roma (RM), Via E. Pistelli n. 16, di servizi di ripresa video, montaggio e postproduzione, per lo sviluppo della comunicazione AIFA, senza diritto di esclusiva, con l'attivazione di un contratto a consumo della durata di 36 (trentasei) mesi;
2. Il CIG del presente affidamento diretto verrà rilasciato tramite la PAD del Me.PA. solo dopo l'esame dell'offerta sopra citata che verrà presentata dall'OE sul Me.PA. nell'ambito della Trattativa diretta e quindi sarà riportato nel relativo Contratto.
3. Ove l'appalto rientri tra quelli a tal fine sorteggiati da AIFA con le modalità dalla medesima predeterminate in apposito provvedimento da adottare annualmente, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, si procederà con la verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal medesimo dichiarati. Quando in conseguenza di tale verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, AIFA procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
4. Il presente affidamento è immediatamente efficace e resta subordinato al permanere per tutta la durata contrattuale, in capo all'affidatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

### **Art. 2**

#### **(nomina del RUP e del collaboratore addetto alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)**



1. Per le motivazioni indicate in premessa, la dott.ssa Alessandra Alessandro è nominata ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e del relativo allegato I.2 al Codice, RUP della procedura di gara in oggetto, con il compito di esercitare tutte le competenze che sono al medesimo attribuite dalle specifiche disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023, assolvendo in particolare ai compiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dell'allegato I.2 al D. Lgs. n. 36/2023 e, in ogni caso, svolgendo tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
2. Il dott. Paolo Bencivenga è nominato addetto alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento con il compito di collaborare con il RUP secondo le indicazioni dal medesimo ricevute.

### **Art. 3 (nomina del DEC)**

1. Per le motivazioni indicate in premessa, la dott.ssa Bruna Galante è nominata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 114, 115, 116 del D. Lgs. n. 36/2023, Direttore dell'esecuzione del Contratto in oggetto, con il compito di monitorare, riferendo al RUP, sulla corretta esecuzione delle prestazioni, di provvedere ai controlli tecnico-contabili e di espletare tutte le ulteriori attività espressamente demandate al DEC secondo quanto indicato nell'allegato II.14 al Codice.
2. Si dà mandato al RUP di provvedere ad impartire al DEC, come sopra individuato, le opportune "disposizioni di servizio" di cui all'art. 8 dell'allegato I.2 al D. Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 4 (autorizzazione alla spesa)**

1. È, a tal fine, autorizzata una spesa di importo massimo non garantito di euro 30.000,00 (trentamila/00) senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018 e senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto come previsto dall'art. 1, comma 67, della l. 190 del 2014.
2. Detta spesa graverà *pro quota* sui budget anni 2025, 2026, 2027 e 2028.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE Giorgia Marino.
4. Per i fini di cui all'art. 45 del Codice, nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti attuativi, si dà mandato all'Ufficio Contabilità e bilancio di destinare, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10, la somma di euro 600,00 (seicento/00), corrispondente al 2% dell'importo dei servizi oggetto della presente procedura di affidamento.

### **Art. 5 (pubblicità e trasparenza)**

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del Codice e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale del Me.PA..

## **Il Direttore amministrativo**

*Giovanni Pavesi*



PAVESI GIOVANNI  
AIFA - AGENZIA ITALIANA  
DEL FARMACO  
3.3.28 Direttore  
Amministrativo  
15.04.2025 12:45:04  
GMT+02:00

### **Allegati:**

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 20/2025, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 04/04/2025, attestante la copertura finanziaria;
2. Offerta dell'OE Giorgia Marino, assunta al prot. AIFA n prot. 00302296 del 10/03/2024;
3. N. 4 Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate dal Dirigente richiedente l'acquisto, dal RUP, dall'addetto alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento e dal DEC.

**Pubblicato sul profilo del committente in data 17/04/2025**